



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

*Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova*

Alla Federazione Nazionale degli Ordini Medici  
Chirurghi ed Odontoiatri

Roma

Via pec: [segreteria@pec.fnomceo.it](mailto:segreteria@pec.fnomceo.it)

All'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed  
Odontoiatri di

Via pec: [ordinemedici@pec.omceoge.eu](mailto:ordinemedici@pec.omceoge.eu)

Genova

[segreteria.omceosv@pec.it](mailto:segreteria.omceosv@pec.it)

Savona

[segreteria.im@pec.omceo.it](mailto:segreteria.im@pec.omceo.it)

Imperia

[segreteria.sp@pec.omceo.it](mailto:segreteria.sp@pec.omceo.it)

La Spezia

Oggetto: richiesta pubblicazione Avviso prot. n. 517.I del 23/04/2020  
“Stipula Convenzione per l’incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs  
n.81/2008 con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova”

Si trasmette l’avviso prot. n. 517.I del 22/4/2020 relativo all’oggetto, con la  
documentazione allegata, per la pubblicazione sul sito di codesti Ordini e per la massima  
diffusione tra gli interessati

Si allega:

- Avviso pubblico n° 517.I del 23/04/2020
- Fac-simile domanda di partecipazione
- Bozza accordo convenzionale

Distinti saluti

D'ordine del Il Direttore  
Dr. Domenico ARENA  
il Resp. AA.GG.PP.  
*Giuseppe Reghitto*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Genova*

Avviso del 23.04.2020

**“Stipula Convenzione per l’incarico di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova”**

**Vista** l’indisponibilità del medico precedentemente convenzionato a rinnovare l’incarico;

**Attesa** la necessità di osservare quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro;

**Considerato** che bisogna redigere una graduatoria utile alla nomina del medico competente per questo Ufficio, per la Sezione distaccata di Savona e per l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Imperia

## **Partecipa**

Ai Sigg.ri medici, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/2008, il presente avviso deputato alla sottoscrizione di una convenzione con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova, per l’incarico di medico competente a favore del personale che opera presso questo Ufficio, la Sezione distaccata di Savona e l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Imperia.

I professionisti interessati potranno avanzare la propria candidatura a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [prot.uepe.genova@giustiziacert.it](mailto:prot.uepe.genova@giustiziacert.it) entro e non oltre il **04 maggio 2020**, utilizzando la modulistica allegata, alla quale dovrà essere acclusa la documentazione comprovante quanto dichiarato, ovvero produrre autocertificazione per la stessa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Responsabile del procedimento: Dr. Domenico ARENA – Direttore dell’Udepe Genova .

Il presente avviso, unitamente al capitolato tecnico, viene trasmesso alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, ai quali sarà richiesto di pubblicare il presente avviso sui loro siti web, al fine di darne la massima diffusione possibile tra i professionisti ivi iscritti.

Una copia del presente avviso viene inoltrata al Ministero della Giustizia per pubblicazione sulla pagina web istituzionale.

IL DIRETTORE  
(Dr Domenico Arena )

Al Sig. Direttore  
Dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione  
Penale Esterna di Genova

Il sottoscritto dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (c.a.p. \_\_\_\_\_)  
tel. \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_  
laureato in \_\_\_\_\_  
iscritto all'ordine Provinciale dei Medici di \_\_\_\_\_  
specializzato in \_\_\_\_\_

CHIEDE

di essere incluso nella graduatoria di cui all'avviso 23/04/2020 dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Genova, relativo alla stipula di una Convenzione per l'incarico di Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per l'Udepe Genova e per l'Ulepe Imperia

Si allega scheda di valutazione compilata e la relativa autocertificazione

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### Scheda di Valutazione

Parte riservata all'Ufficio

Cognome _____	Nome _____
Residente in _____	via _____
Domanda spedita il _____	protocollo n _____

Parte da compilare a cura del candidato	Parte riservata all'Ufficio
a) Diploma di laurea conseguito con votazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• 110/110 e lode (punti 0,30)</li> <li>• Superiore a 105 (punti 0,20)</li> <li>• superiore a 100 (punti 0,10)</li> </ul>	Punteggio ____ Punteggio ____ Punteggio ____
b) Abilitazione all'esercizio professionale conseguita con voto <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superiore a 28 (punti 0,10)</li> <li>•</li> </ul>	Punteggio: ____
c) Specializzazione o libera docenza nella branca principale o equipollente per la quale concorre (punti 3,00) Specializzazione in _____ <ul style="list-style-type: none"> <li>• se conseguita con voto 70/70, per una sola volta vi è una maggiorazione di (punti 0,80)</li> <li>• per ogni ulteriore specializzazione o libera docenza nella branca principale o equipollente (punti 1,00)</li> </ul> Specializzazione in _____ Specializzazione in _____	Punteggio: ____  Totale n ____ x 1,00 = p ____
d) Specializzazione o libera docenza in branche affini a quella per la quale si concorre: (punti 1,20) Specializzazione in _____ Per ogni altra specializzazione o libera docenza in branca affine (punti 0,40) Specializzazione in _____	Punteggio ____  Punteggio ____
e) Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionali in materie proprie dell'area specialistica (punti 0,10)	Punteggio: ____

#### Titoli di servizio

Parte da compilare a cura del candidato/a	Parte riservata all'uffici
1) Attività specialistica prestata nella branca principale presso gli Istituti Penitenziari e/o U e p.c. per ciascun anno ____ (punti 2,00)	aa = ____ m ____ x 2,00 = p ____
2) Attività specialistica prestata nella branca principale presso enti pubblici (Ospedali, Università, Asl) per ciascun anno ____ (punti 1,00)	aa = ____ m ____ x 1,00 = p ____
3) Attività specialistica prestata nella branca principale in qualità di Ufficiale medico in S P E In Ospedali militari e/o struttura sanitaria militare per ciascun anno presso enti pubblici (Ospedali, Università, Asl) per ciascun anno ____ (punti 1,50)	aa = ____ m ____ x 1,50 = p ____
4) Attività professionali svolte in branca affine presso enti pubblici (Ospedali, Università, Asl) per ciascun anno ____ (punti 0,50)	aa = ____ m ____ x 0,50 = p ____



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale esterna  
Genova

## **BOZZA ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

**Visto** l'art. 25 Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.

**Visto** il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 18.11.1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Ufficio;

**Tenuto conto** che l'art. 18 del decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro o al responsabile dello stabilimento di avvalersi dell'opera di un medico competente.

**Considerato** che, in particolare, è tassativamente richiesta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 41 del D. Lgs 81/2008;

**Visto** il bando di cui all'Avviso del \_\_\_\_\_ con oggetto "stipula convenzione per l'incarico di medico competente di cui all'art. 41 del D.lgs 81/2008";

**Considerato che** il dottor \_\_\_\_\_ risulta essere utilmente collocato nella graduatoria del sopraelencato bando;

**Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dall'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale restando inteso che l'attività suddetta, ha carattere libero professionale, con l'esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

### TANTO PREMESSO

tra la Direzione dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale esterna di Genova ed il Dott. \_\_\_ in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro ( o equipollente ex art. 38 Dlgs 81/08) si conviene e si stipula:

#### **ART. 1.**

Il Dott. \_\_\_\_\_ è nominato medico competente e collabora con il Direttore dell'UDEPE di Genova e con il Direttore dell'ULEPE di Imperia – quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui alla Sezione III del D. Lgs. 81/2008 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità dei rispettivi comparti di contrattazione, che prestano servizio presso l'Udepe di Genova e l'Ulepe di Imperia.

#### **ART. 2**

In particolare il medico competente, a mente dell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, si impegna a:

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi di responsabilità sociale;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi dati, presso la sede del datore di lavoro in un luogo concordato al momento della nomina;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. del 30/06/2003 n° 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 ed i risultati della sorveglianza sanitaria di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- h) comunicare per iscritto, in occasioni delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza ed ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### **ART. 3**

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;

- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva,
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle Asl. La scelta dei Dipartimenti non è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39, comma 3, T.U. 81/2008.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate :

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), f); e g), sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) T.U. 81/2008.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 6, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore ed al datore di lavoro.
8. Nel caso di espressione di un giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.  
Sono fatte salve eventuali disposizioni in deroga previste dalla normativa di settore per la specificità del rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di Polizia.  
Il medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Ufficio, della collaborazione di medici specialistici e la Direzione ne sopporterà gli oneri.  
Lo specialista nell'erogazione delle visite e delle prestazioni di impegna a:
- a) attenersi alle disposizioni della presente convenzione;
  - b) esprimere il proprio giudizio relativo alla mansione specifica per iscritto, dandone una copia al lavoratore e al datore di lavoro;
  - c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
  - d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.

#### **ART. 4**

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di:

- €. 20,00 per prima visita medica;
- €. 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro;
- €. 25,00 all'ora per attività di consulenza/assistenza;
- €. 0,00 per istruzione cartella sanitaria;
- €. 0,00 per giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- €. 20,00 per visita per concessione flessibilità estensione obblighi maternità (L. 53/2000);
- €. 15,00 per ogni accesso in Ufficio;
- €. 16,32 per esami strumentali (spirometria, audiometria, visiotest, elettrocardiogramma);
- €. 20,00 per esami di laboratorio compreso il prelievo venoso;
- €. 40,00 per Drug Test.

#### **ART. 5**

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell'Ufficio le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori: a) Personale appartenente al Comparto Funzioni Centrali; b) personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, previa disponibilità di fondi, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

#### **ART. 6**

Al medico sarà dato l'uso di un ufficio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

Sarà inoltre fornito l'elenco dei lavoratori, distinti per categorie (Comparto Funzioni Centrali e Polizia Penitenziaria), da sottoporre a sorveglianza sanitaria con l'indicazione delle tipologie di mansioni svolte. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato secondo le necessità.

#### **ART. 7**

La durata dell'incarico è di un anno e decorre dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

### **ART. 8**

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Ufficio o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento del servizio; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta; per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti, fatta salva la possibilità di rescindere la presente convenzione.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'Ufficio ;
- d) sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

### **ART. 9**

Nei confronti del Medico Competente si applicano le previsioni normative indicate nell'articolo 2 comma 3 del DPR n.62 del 16/04/2013, ovvero "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

Geneva , li \_\_\_\_\_

IL MEDICO DEL LAVORO

Dott.

IL DIRETTORE

Dott.